

Edizione di giovedì 3 Novembre 2022

CASI OPERATIVI

Controllo formale: come si calcola il termine dei trenta giorni?

di **EVOLUTION**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Interessi passivi e immobili patrimonio: regime fiscale

di **Sandro Cerato**

IVA

Novità nelle note di variazione per le procedure concorsuali

di **Roberto Curcu**

DIRITTO SOCIETARIO

Problematica la variazione dei contratti d'appalto per le cooperative sociali

di **Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aliquota ridotta se viene accertato lo status di beneficiario effettivo

di **Marco Bargagli**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Requisiti dei soci di investimento in una STP

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Controllo formale: come si calcola il termine dei trenta giorni?

di **EVOLUTION**



Nel controllo formale come si computa il termine dei trenta giorni che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni ai due terzi dell'ammontare delle sanzioni amministrative dovute?

Il procedimento di controllo formale è disciplinato dall'articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, il quale, al comma 1, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, procede al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

Ai sensi del successivo comma 3, questi ultimi sono invitati, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



REDDITO IMPRESA E IRAP

Interessi passivi e immobili patrimonio: regime fiscale

di Sandro Cerato



I **proventi** derivanti dal possesso di **immobili patrimonio**, intendendosi per tali i fabbricati che non sono strumentali per l'esercizio dell'impresa (per destinazione e/o per natura) e sono diversi da quelli c.d. merce (al cui scambio o produzione è diretta l'attività dell'impresa), sono **imponibili** nel rispetto di quanto prescritto dall'[articolo 90 Tuir](#), ovvero **concorrono alla formazione del reddito d'impresa** nel rispetto delle regole proprie dei **redditi fondiari** e non sulla base dei costi e ricavi ad essi afferenti (come invece previsto per gli immobili strumentali e quelli merce).

Tralasciando la tassazione "catastale" degli stessi, un approfondimento merita di essere dedicato alla disciplina degli **interessi passivi** relativi agli immobili patrimonio, la quale risulta essere differente a seconda che si tratti di **interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione** (o per l'acquisto) di immobili patrimonio tenuti a disposizione, ovvero **destinati alla locazione**.

Diversamente, gli **oneri finanziari relativi ai predetti "immobili patrimonio"** sostenuti per **altre finalità diverse dalla loro acquisizione** (ad esempio, se relativi a finanziamenti contratti per poter dare corso a interventi di manutenzione o di recupero) risulteranno totalmente **indeducibili**.

L'[articolo 1, comma 35, L. 244/2007](#), prevede che tra i componenti indeducibili di cui all'[articolo 90, comma 2, Tuir](#), **non debbano essere ricompresi gli interessi passivi** relativi ai finanziamenti contratti per **l'acquisizione degli immobili patrimonio**, il che vuol dire che tali interessi risulteranno deducibili secondo le ordinarie disposizioni di cui all'[articolo 96 Tuir](#) (30% del ROL).

Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 142/2018, a decorrere dal 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) opera una **nuova modalità di calcolo del ROL**, il quale deve essere determinato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'[articolo 2425 cod. civ.](#), lett. a) e b), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lett. a) e

b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assumendo le singole voci del conto economico ***“nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa”***.

Il trattamento fiscale applicabile agli **interessi passivi degli immobili patrimonio destinati alla locazione** è stato oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio 2019, la quale ha ristabilito le disposizioni contenute nell'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#), ai sensi delle quali **non sono soggetti alle limitazioni alla deducibilità** contenute nell'[articolo 96 Tuir](#) (legate all’ammontare degli interessi attivi e del ROL) ***“gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”***.

Conseguentemente, se gli interessi passivi derivano da un **finanziamento**:

- **non garantito da ipoteca** su immobili destinati alla locazione, tali interessi permettono un **abbattimento del reddito imponibile solo se superano il test del ROL**, di cui all’articolo 96 Tuir;
- **garantito da ipoteca su immobili destinati alla locazione**, gli interessi passivi concorrono all’abbattimento del reddito imponibile, **senza bisogno del superamento del test del ROL**, insieme alle spese di manutenzione ordinaria rientranti nel tetto del 15%.

La possibilità di **dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari** (o leasing) su immobili patrimonio destinati alla locazione (senza sottostare alle regole di cui all'[articolo 96 Tuir](#)) è riservata esclusivamente alle **società immobiliari di gestione passiva**, vale a dire quelle società:

- il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal **valore normale degli immobili destinati alla locazione** e i cui ricavi sono rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione;
- che **effettuano affitti di rami d’azienda immobiliare**, il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati.

IVA

Novità nelle note di variazione per le procedure concorsuali

di **Roberto Curcu**



Partiamo da quanto l'Agenzia delle Entrate precisa nella FAQ n. 96, la quale, pur essendo "aggiornata" al 19.07.2019, è ancora ritenuta "attuale" e pubblicata sul sito istituzionale.

La domanda è: **come si emette una nota di variazione, per il recupero dell'Iva su una procedura concorsuale?**

Ricordiamo che a seguito dell'infruttuosità accertata (in sede di chiusura) o presunta (in sede di apertura) di una procedura concorsuale, è dato al creditore la facoltà di chiedere all'Erario la **restituzione dell'Iva a suo tempo versata**, per aver emesso una fattura nei confronti del proprio debitore, poi assoggettato a procedura, e mai incassata.

Per bizantinismi solo italiani, il creditore concorsuale, per recuperare tale Iva, deve emettere una "nota di variazione", che l'Erario italiano considera in modo abbastanza curioso come una "detrazione dell'Iva", ma che in realtà va registrata con il segno negativo tra le operazioni attive, e non certamente con segno positivo tra quelle passive.

Le modalità di emissione di questa nota di variazione sono talmente importanti, che il destinatario (cioè l'organo della procedura), **si disinteressa completamente di tale documento**, non dovendo registrarlo, e né tantomeno far nascere debiti Iva al suo ricevimento.

Anzi, per le vecchie procedure concorsuali, per le quali la nota di variazione va emessa alla chiusura della stessa, **non di rado capita che la partita Iva della procedura sia chiusa, ed addirittura il documento venga scartato.**

Ovviamente al lettore non serve ricordare che – pur emettendo una nota di variazione – il creditore mantiene il suo credito verso il proprio debitore; ciò è tanto più vero oggi che, con le nuove procedure, **le note di variazione vanno emesse all'apertura della procedura**, e quindi l'organo della stessa deve avere ben chiaro che il credito originario dovrà partecipare interamente al riparto.

In sostanza, **per recuperare un importo di Iva è necessario emettere una nota di variazione, senza che ciò comporti rinuncia al credito.**

Torniamo alla “attuale” FAQ 96, con la quale si chiede se sia corretto fare una nota di variazione con imponibile ed Iva, e poi annullare l'importo dell'imponibile con una voce di segno contrario in fuori campo Iva.

L'Agenzia delle Entrate risponde che non è corretto e che **è necessario emettere (con segno negativo) una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento “fattura semplificata”,** e rinvia alla FAQ 27, con la quale viene spiegato che con il servizio telematico dell'Agenzia (e probabilmente solo con quello...) è possibile emettere un documento dove esiste l'Iva ma non esiste un imponibile.

Per fortuna della maggior parte dei contribuenti, quasi nessuno utilizza i servizi telematici dell'Agenzia, e quasi nessuno ha software in grado di emettere una nota di variazione dove non esiste l'imponibile.

Sembra che ce la abbia fatta, invece, il contribuente che ha presentato la [risposta ad interpello 485/2022](#), e che ha avuto la sorpresa di sentirsi rispondere che con la risposta ad interpello 801/2021 la stessa Agenzia delle entrate avevano chiarito che **“la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta”** (cioè il **contrario di quello che scrivono sulla FAQ**).

Con tale risposta, in particolare, lasciavano intendere che se a fronte di un credito di 110 per una fattura con Iva del 10%, viene pagato solo il corrispettivo di 100, non si può sostenere che non sia stata pagata l'Iva e chiederne la integrale restituzione, ma è **necessario spartire la perdita di 10 tra imponibile ed imposta.**

Con la [risposta ad interpello 485/2022](#), dove non c'è da spartire nulla in quanto si è in presenza di un fallimento appena aperto e quindi il credito deve essere stralciato per intero, arriva la sorpresa, posto che al contribuente che ha fatto quello che è spiegato nelle FAQ della stessa Agenzia, viene risposto che **“la nota di variazione di sola Iva, così come emessa dall'istate, risulta quindi errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione Iva 2023”.**

Una risposta, in sostanza, che sembra **l'esaltazione del principio comunitario di effettività dell'imposta**, secondo il quale la violazione di eventuali requisiti formali non può mai avere l'effetto di mettere in discussione la neutralità dell'Iva.

La risposta ad interpello contiene anche una importante apertura, auspicata da molti ed *in primis* da Assonime, e cioè che **se si “perde” il momento corretto per emettere la nota di variazione secondo le nuove norme (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di apertura della procedura), si riapre una finestra per poter emettere tale nota di variazione al termine**

della procedura, a condizione che ci sia insinuati nel passivo di tale procedura.

Tralasciando le motivazioni (non condivisibili) e le limitazioni (cioè di essere insinuati al passivo, altrettanto non condivisibili e bocciate dalla stessa Corte di Giustizia richiamata nell'interpello...) di tale assunto, **l'apertura per il contribuente è notevole**, ma visti i precedenti, magari poi con qualche FAQ a breve qualche altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate dirà che non è vero che si può fare....

DIRITTO SOCIETARIO

Problematica la variazione dei contratti d'appalto per le cooperative sociali

di **Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi**



Negli ultimi due anni abbiamo vissuto situazioni senza precedenti, dalla pandemia agli aumenti dei costi delle materie prime e dell'energia, che hanno inciso profondamente sulla vita economica.

Nello specifico mondo delle **cooperative sociali**, i cui introiti sono in larga parte legati all'esecuzione di **contratti di appalto di servizi** stipulati con organismi pubblici e privati, si è posto il problema della **difficoltà ad adempiere** nonché quello dell'**erosione di margini** per effetto dell'aumento dei costi.

D'altra parte, **il sistema giuridico non sempre ha garantito adeguati correttivi** all'aumento esponenziale dei rischi d'impresa per effetto di queste situazioni straordinarie.

La sospensione dell'attività durante il *lockdown* ha comportato una **contrazione delle prestazioni rese dalle cooperative sociali**.

Esse si sono così trovate nella condizione di dover comunque sostenere dei **costi fissi** (principalmente salari a beneficio dei soggetti svantaggiati) a fronte però di una riduzione dei ricavi correlata alle **minori prestazioni rese**.

Questo è particolarmente vero nel caso di **contratti di appalto sottoscritti "a misura"**, dove il corrispettivo è determinato in funzione delle **singole parti del lavoro eseguito**.

In questo caso, secondo il parere reso dall'Anac il 16 giugno 2022, il corrispettivo pattuito va **rideterminato** tenendo conto delle **prestazioni effettivamente rese e risultante da una rendicontazione analitica** delle attività svolte a cura dell'appaltante, che può procedere al **pagamento della fattura emessa** solo in esito alla verifica delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento.

Ciò comporta un'evidente **penalizzazione** delle **cooperative sociali** in quanto, dovendo esse sostenere i **costi di una struttura organizzativa costruita in funzione del lavoro acquisito**, si trovano a dover sopportare per intero l'onere delle sospensioni forzate che, di fatto, viene **traslato** su di loro dall'entità economica a monte.

Situazione purtroppo analoga si verifica oggi con l'iperbolico aumento del costo delle materie prime, che ha fatto lievitare l'onere delle prestazioni.

Nonostante in molti casi si possa ipotizzare la fattispecie prevista dall'[articolo 1664 cod.civ.](#) (aumento dei prezzi delle materie prime di oltre un decimo del corrispettivo pattuito) con **spazio per una revisione delle condizioni iniziali**, il **contratto d'appalto pubblico è generalmente sottoposto ad un divieto di modifiche soggettive ed oggettive**, sia per ragioni di contabilità della Stato che per la natura stessa dell'obbligazione contrattuale.

L'articolo 72 Direttiva 204/24/UE ha introdotto, per la prima volta, una **disciplina unitaria** che raggruppa tutte le norme riguardanti le effettive possibili modifiche al dettato contrattuale nella sua fase esecutiva.

In attuazione della disposizione comunitaria, l'[articolo 106 D.Lgs. 50/2016](#) prevede che i contratti di appalto possano essere **modificati** senza una nuova procedura di affidamento se si verifica uno dei casi seguenti:

1. **se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali con una specifica pattuizione contrattuale che prevede la revisione prezzi;**
2. per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, dove un cambiamento del contraente produca **entrambi** i seguenti effetti:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
3. se sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:
 - la necessità di modifica è determinata **da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente. In questo caso la modifica di contratto viene definita "variante in corso d'opera"**;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto;
4. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto
5. se le modifiche non sono sostanziali, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Sul punto il comma 2-ter dell'[articolo 7 D.L. 36/2022](#) (c.d. Decreto PNRR 2, convertito in legge

con la L. 79/2022) reca una norma di **interpretazione autentica** della lett. c), n. 1, dell'[articolo 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016](#) a mente della quale *“tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in modo significativo il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.*

Tuttavia, secondo il parere di Anac n.20 del 06.09.2022, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso **nei limiti indicati dall'[articolo 106 del codice appalti](#)**, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

Per i contratti in corso il legislatore è intervenuto per mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi **solo per gli appalti di lavori** (D.L. 73/2021) restandone invece esclusi gli appalti di servizi e forniture.

È pertanto fondamentali per le cooperative sociali inserire nei contratti di appalto **clausole che prevedano la possibilità di revisione del corrispettivo e le modalità di determinazione delle modifiche delle condizioni economiche.**

Va segnalato tuttavia che l’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata dalla stessa Anac, che ***“ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.***

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aliquota ridotta se viene accertato lo status di beneficiario effettivo

di **Marco Bargagli**



Nel **panorama tributario internazionale**, il *treaty shopping* viene da sempre considerato un **pernicioso fenomeno di elusione fiscale** finalizzato ad ottenere un **indebito risparmio d'imposta**, mediante il quale si tende a **sfruttare indebitamente** il **regime vantaggioso** contenuto in una o più Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito, **attraverso l'artificiosa localizzazione di una struttura economica** (c.d. *conduit company* o società veicolo) in uno dei Paesi aderenti ad una determinata **Convenzione internazionale**, affinché detta struttura **diventi funzionale alla fruizione delle agevolazioni previste da un trattato internazionale**, altrimenti non spettanti.

Per scongiurare tale fenomeno, la “**clausola del beneficiario effettivo**” è presente in molti **trattati internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi** stipulati dall'Italia con altri Paesi, nella **direttiva comunitaria n. 2003/49/CE (interessi canonici)** e nelle **disposizioni domestiche** (es. [articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#)).

L'edizione 2014 del **modello Ocse di Convenzione** e relativo Commentario prevede che è **considerato il beneficiario effettivo dei flussi reddituali**, quando il percettore dei redditi **goda del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy the interest*) e non sia, conseguentemente, obbligato a retrocedere gli stessi ad altro soggetto, sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto** (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*).

In tale ambito, la **prassi operativa** (Cfr. Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume III – parte V – capitolo 11 “*Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale*”, pag. 333 e ss.), ha individuato altre **forme di pianificazione fiscale aggressiva** quali, ad esempio:

- il **“directive shopping”**, fenomeno che si realizza quando **un’entità residente in uno Stato non appartenente all’UE interpone in uno Stato membro**, con il quale – di norma – lo Stato in cui risiede ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni ritenuta favorevole, un’altra entità (*conduit company*), al solo scopo di beneficiare, indebitamente, del regime fiscale previsto dalla disciplina dell’Unione Europea;
- Il **“rule shopping”**, che consiste nella ricerca, **all’interno di una Convenzione internazionale**, della **disposizione che comporta il minor prelievo fiscale**, adeguando ad essa, quanto meno da un **punto di vista formale**, le operazioni economiche che si intendono porre in essere.

A livello domestico, l'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#), introdotto dal D.Lgs. 143/2005 per recepire la Direttiva 2003/49/CE del 03.06.2003 (c.d. **direttiva “Interessi-Canoni”**), prevede **l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni** (*royalties*) corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea a condizione che il **soggetto estero percipiente** sia il **beneficiario effettivo** degli interessi e/o dei canoni.

Di contro, il **trattamento fiscale dei dividendi**, prevede:

- un **regime del rimborso** (ex [articolo 27-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#)) dalla ritenuta alla fonte corrisposta al momento del pagamento dei redditi, nei confronti della casa madre non residente. La società figlia residente in Italia, applicando la **direttiva madre-figlia**, opera così una **ritenuta alla fonte a titolo di imposta** pari al 1,20% (ex [articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#)) e, simmetricamente, il soggetto estero che ha percepito i dividendi, potrà **richiedere il rimborso** della stessa;
- un **regime dell’esenzione** ([articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)). In questo caso, il soggetto residente in Italia che ha erogato i redditi all’estero, sempre in ottemperanza alle disposizioni previste dalla **Direttiva madre-figlia**, su **richiesta del soggetto non residente** non applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#).

Importanti principi di diritto in tema di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta **da applicare sui dividendi** sono stati diramati dalla suprema Corte di cassazione, con la **recente sentenza n. 25195/2022** pubblicata in data **24.08.2022**.

Gli Ermellini, **respingendo le argomentazioni proposte da parte dell’Agenzia delle entrate**, hanno sancito che le **agevolazioni fiscali previste dagli accordi internazionali** contro le doppie imposizioni sui redditi si applicano se il percettore **dei redditi è assoggettato ad imposta ed è fiscalmente residente nell’altro Stato contraente**.

La suprema Corte, sulla base di un **granitico approccio ermeneutico espresso in sede di legittimità**, ha più volte affermato che il **concetto di “beneficiario effettivo”**, elaborato dalla prassi internazionale tributaria e successivamente adottato dai vari trattati sottoscritti, ha la chiara finalità di **contrastare le pratiche volte a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale**, ovvero ad **impedire che i soggetti possano abusare dei trattati**

fiscali attraverso pratiche di *treaty shopping*, con lo scopo di ottenere una protezione cui non avrebbero avuto diritto, ovvero di subire un trattamento fiscale più favorevole (*ex multis* cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 24287/2019; Corte di cassazione, sentenza n. 27112/2016; Corte di cassazione, sentenza n. 25281/2015).

In definitiva, in virtù di tale clausola, può “*fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato contraente che abbia l’effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione (Cass. n. 32840/2018)*”.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Requisiti dei soci di investimento in una STP

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**



Nel precedente contributo [“Risposte A Quesiti In Materia Di STP: I Pronto Ordini Del CNDCEC”](#) sono state approfondite varie tematiche inerenti le Società tra Professionisti (di seguito STP), attraverso la disamina di alcuni Pronto Ordini del CNDCEC.

Teniamo sempre ben presente che le questioni specifiche sono rimesse all'autonoma valutazione dell'Ordine di riferimento, pertanto in casi di particolare complessità, considerato il contesto normativo attuale, è preferibile predisporre una bozza di statuto e sottoporlo al relativo Ordine.

Proseguendo nella disamina degli aspetti rilevanti, il presente contributo ha come obiettivo quello di approfondire la **partecipazione in una STP da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche (in qualità di soci di investimento)**.

Ricordiamo che la normativa sulle STP esclude la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, in quanto, in tal modo, sarebbe indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una STP (art. 10, c. 6, L. 183/2011; PO CNDCEC 31/2020).

Inoltre, un aspetto rilevante da analizzare, qualora i soci della STP siano soggetti diversi da una persona fisica, è quello relativo alla **partecipazione per mezzo di società fiduciarie, trust o per interposta persona**.

Tale aspetto è espressamente vietato dalla disciplina delle Società tra Avvocati (art. 4 bis L. 247/2012) ma non è in alcun modo disciplinato dalla Legge 183/2011 sulle STP, la quale tuttavia disciplina la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento.

Il fine ultimo è quello di garantire un adeguato accertamento della compagine societaria, pertanto, nelle ipotesi di partecipazione alla STP di una Srl la verifica dei requisiti di

onorabilità deve essere effettuata rispetto ai legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla STP.

[Continua a leggere qui](#)